

CLXIX.

TORNATA DEL 3 FEBBRAIO 1865.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

**Sommario** — *Congedi* — *Discussione del progetto di legge per l'abolizione degli ademprivi nell'isola di Sardegna* — *Approvazione dei 3 primi articoli* — *Osservazioni e proposta sull'articolo 4 del Senatore Martinengo* — *Risposta del Ministro d'Agricoltura e Commercio e del Relatore* — *Ritiro della proposta Martinengo* — *Approvazione degli articoli 4, 5, 6 e 7 ultimi della legge* — *Votazione del complesso della legge a squittinio segreto.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri delle Finanze, dell'Istruzione Pubblica e di Agricoltura e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del processo verbale della precedente tornata il quale è approvato.

Dà pure lettura delle lettere dei Senatori Marzucchi, D'Atri, Chigi, Gallotti, e Centofanti, i quali chieggono un congedo che è loro accordato.

**Presidente.** L'ordine del giorno ci chiama alla discussione del progetto di legge per l'abolizione degli ademprivi nell'isola di Sardegna, ed io prima di aprire la discussione, prego il signor Ministro di Agricoltura e Commercio a dichiarare se consente che la discussione si apra non sul testo presentato dal Ministero, ma su quello redatto dall'Ufficio Centrale.

**Ministro di Agricoltura e Commercio.** Acconsento.

**Presidente.** Allora pregherò uno dei signori Senatori Segretari di darne lettura.

(V. *Atti del Senato* N. 70.)

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del progetto di legge proposto dall'Ufficio Centrale. (V. *infra*.)

**Presidente.** Dichiaro aperta la discussione generale. Non domandandosi da alcuno la parola, debbo dichiarare chiusa la discussione generale, e darò quindi lettura degli articoli per la loro discussione e votazione.

« Art. 1. Tutti gli usi conosciuti nell'isola di Sardegna sotto il nome di ademprivi non che i diritti di cussorgia sono aboliti.

» Ogni atto di ulteriore esercizio di questi usi e diritti costituisce una violazione al diritto di proprietà, alla quale sarà applicato il Codice penale comune. »

(Approvato.)

« Art. 2. Detratti gli ettari dugentomila assegnati con legge 4 gennaio 1863 ai Concessionari delle ferrovie Sarde, tutti gli altri terreni ademprivili e cussorgiali esistenti nell'Isola e di spettanza del Demanio, sono devoluti in piena e perfetta proprietà ai Comuni nel cui territorio codesti stabili trovansi, a condizione però:

» 1. Che i Comuni soddisfaccino alle ragioni di coloro ai quali competono sui terreni ceduti, diritti di ademprivio o di cussorgia;

» 2. Che essi Comuni tengano in ogni circostanza pienamente rilevato ed incolme il Demanio da ogni molestia di lite o di pretesa dagli aventi ragione ad ademprivio od a cussorgia;

» 3. Che soddisfatte queste ragioni, gli stessi Comuni, nel perentorio termine di anni tre dal giorno dell'eseguita cessione, vendano tutti i terreni ademprivili e cussorgiali, a loro con questa legge ceduti. »

(Approvato.)

« Art. 3. Trascorso il termine, ove non siasi compiuta per parte dei Comuni cessionari la vendita dei terreni ademprivili o cussorgiali loro devoluti, saranno questi venduti dall'autorità governativa a beneficio del Demanio dello Stato. »

(Approvato.)

« Art. 4. Chiunque pretenda a compenso per le sue

ragioni di adempivio o di cussorgia ne deve porgere domanda al Sotto-Prefetto del suo Circondario con distinta indicazione dei titoli ai quali la appoggia, nel perentorio termine di mesi sei a far tempo dal giorno della pubblicazione della presente legge.

» Trascorso questo termine si avrà senz'altro per prescritta la ragione dell'ademprivista o cussorgiante, comunque si tratti di minorenni e di Corpi amministrati ai quali però è sempre riservata l'azione di regresso verso i rispettivi amministratori. »

Senatore **Martinengo G.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo G.** Come è noto a tutti voi, signori Senatori, fra i diritti ademprivili havvi pur quello di far legna, di pascolare, di raccogliere foglie per far strame, ecc. ecc., per quali diritti non puossi vantare un titolo scritto, nè un altro titolo qualsiasi, che dia luogo a domande di compenso.

Io dunque propongo che in questo art. 4 venga inclusa la dichiarazione che si avrà per titolo dante diritto a compenso anche l'uso trentenario non interrotto d'uno di tali esercizi.

Il motivo che mi spinge a tale proposta si è perchè da questo progetto di legge veggio bensì tutelato il ricco proprietario, ma non il povero abitante dei dintorni di quei paesi, nei quali si godono siffatti vantaggi; vantaggi che per una famigliuola di villici, sono di non poca importanza; e se questi non possono avere un documento scritto, il loro diritto però non è meno valido e meno importante di quello che può vantare il ricco.

Costoro potranno bensì dire che praticavano il diritto di far legna, e quello di pascolo senza nessun contrasto, e che ora questo diritto è loro tolto; ma si risponderà pure che il Comune reca loro intanto un vantaggio o con nuove strade, o con più facili comunicazioni, od in altro modo. A parer mio, questa risposta non regge, perchè anche il ricco godrà di tali vantaggi, mercè cui potrà con maggiori comodità recarsi alle sue terre; dal che chiaramente si scorge che il povero villico perderebbe un suo diritto senza verun compenso.

Per siffatte considerazioni io spero che il Senato vorrà approvare il mio emendamento, il quale, come ho detto, non consiste in altro che nell'aggiungere: « Si avrà per titolo a compenso nelle ragioni di adempivio anche l'esercizio trentenario del diritto medesimo. »

Senatore **Vesme.** Domando la parola.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Prego l'onorevole Senatore Martinengo di aver la compiacenza di osservare l'articolo 5, il quale stabilisce precisamente e nettamente quanto viene da lui accennato.

Anzi quell'articolo non si limita solo al possesso trentenario, ma enumera in modo molto largo tutti i mezzi coi quali un individuo possa constatare questo suo diritto sia mediante titolo scritto, sia mediante un altro atto riconosciuto, compreso il possesso trentenario.

Senatore **Capriolo, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Vesme.

Senatore **Vesme.** La cedo al signor Relatore.

Senatore **Capriolo, Relatore.** Prego l'onorevole Senatore Martinengo di avvertire che con questa legge si tratta della soppressione del diritto di adempivio, non della soppressione di altri diritti, se pure ve ne esistono.

Colui che usava di far legna per diritto di adempivio, qui trova il suo compenso, se poi era per altro titolo, allora il compenso non bisogna cercarlo in questa legge, e se veramente tali diritti esistono, si provvederà con altro progetto di legge, oppure provvederà il Tribunale. Ma qui, giova ripeterlo, non trattiamo che della soppressione degli ademprivi.

Io spero che tali brevi considerazioni basteranno a persuadere l'onorevole Senatore Martinengo a desistere dalla sua proposta.

Senatore **Martinengo G.** Ritiro la mia proposta in seguito alle riserve che lo stesso Relatore ha ora ammesse.

Presidente. Metto ai voti l'art. 4.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

« Art. 5. Queste domande di compenso non sono ammesse, se non si fondano sopra un titolo ovvero un possesso trentenario atto a prescrivere, o sopra una sentenza passata in giudicato, ovvero sopra atti di positiva ricognizione ancorchè seguiti in via amministrativa. »

(Approvato.)

« Art. 6. In ogni Capoluogo di Mandamento dove hannovi terreni ademprivili o cussorgiali da ripartire, saranno nominati tre arbitri; l'uno dal Prefetto della Provincia, l'altro dal Presidente del Tribunale del Circondario ove trovansi i terreni; il terzo dal Comune interessato.

» Questi arbitri giudicano inappellabilmente intorno al modo di riparto dei terreni, ed alla quota di compenso da assegnarsi all'ademprivista ed al cussorgiante.

» Quando insorga questione intorno alla proprietà del terreno, ovvero intorno al diritto all'ademprivio, od a cussorgia, ricusando le parti di acquietarsi alle determinazioni degli arbitri, la controversia viene deferita al giudizio dei Tribunali ordinari dinanzi ai quali si procederà sempre nella forma sommaria. »

(Approvato.)

« Art. 7. I modi di esecuzione della presente legge saranno determinati per Decreto Reale con apposito regolamento. »

(Approvato.)

Prima di procedere all'appello nominale, debba significare al Senato che non essendovi altro in pronto, la convocazione per la prossima seduta sarà fatta con avvisi recati a domicilio.

---

TORNATA DEL 3 FEBBRAIO 1865.

---

Si passa all'appello nominale.  
(Il Senatore, Segretario, Arnolfo fa l'appello nominale.)  
Risultato della votazione:

Numero dei votanti . . .	81
Voti favorevoli . . .	74
» contrari . . .	7

(Il Senato approva.)  
La seduta è sciolta (ore 4).